



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 luglio 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventidue alle ore 16,42 in Torino, Aula Consiliare piazza Castello 205 -Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 14 luglio 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Roberto GHIO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 9 "Eporediese",
Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. MODIFICA.

ATTO N. DEL_CONS 31

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

- la citata Legge n. 56/2014, in particolare, all’art. 1, comma 24, dopo aver stabilito la gratuità degli incarichi di Sindaco, Consigliere Metropolitan e Componente della Conferenza Metropolitana - quali Amministratori dell’Ente -, dispone che restino a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

- gli Amministratori comunali, per l’espletamento del proprio mandato, possono recarsi fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Sindaco per il Vice Sindaco e del Vice Sindaco per gli altri Consiglieri Metropolitan;

- agli stessi spetta - ai sensi dell’art. 84, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 - esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con il D.M. 4/8/2011 del Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e Finanze, d’intesa con la conferenza Stato-Città e Autonomie locali;

- ai medesimi Amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore agli importi fissati dall’art. 3 del D.M. 4/8/2011 del Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e Finanze

Richiamato il vigente Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “status” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino;

Considerato che il vigente Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “*status*” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino, nonché il vigente Regolamento per la gestione della cassa economale non prevedono la possibilità di erogare anticipi agli amministratori per spese di missioni istituzionali;

Dato atto che, anche in considerazione della gratuità delle cariche degli amministratori metropolitan, risulta opportuno prevedere la possibilità che l’Amministrazione anticipi le sole spese di viaggio e di pernottamento per le missioni istituzionali svolte fuori dal territorio della Città Metropolitana di Torino, sia in Italia che all’estero;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità per l’Amministrazione di anticipare le sole spese di viaggio e di pernottamento, mediante il pagamento diretto delle stesse, tramite l’economista dell’Ente e previa verifica della congruità della spesa da parte degli uffici a supporto degli Organi Istituzionali, di concerto con l’Economista dell’Ente.

Visto lo schema di Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “*status*” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino modificato nell’art. 7 per la disciplina dell’anticipo delle sole spese di viaggio e di pernottamento per le missioni svolte dagli amministratori che per motivi istituzionali devono recarsi al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Torino, sia in Italia, sia all’estero;

Dato atto che con successiva deliberazione del Consiglio Metropolitanano si provvederà alla modifica del Regolamento per la gestione della cassa economale, prevedendo la possibilità per l’Amministrazione di anticipare le sole spese di viaggio e di pernottamento per le missioni svolte dagli amministratori che per motivi istituzionali devono recarsi al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Torino, sia in Italia che all’estero, mediante il pagamento diretto delle stesse, tramite l’economista dell’Ente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale 25 del 15.07.2022;

Sentita la I Commissione Consiliare nella seduta dell’11 luglio 2022;

Visto l’art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitanano per l’approvazione dei regolamenti;

Visto l’art. 20 dello Statuto Metropolitanano;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e dell’art. 48, comma 1 dello Statuto metropolitanano, il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, riportate e che si intendono integralmente richiamate, il testo delle proposte di modifica del “Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “*status*” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino”, costituito complessivamente da n. 10 articoli, come risulta dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che le modifiche approvate al Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “*status*” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino con la presente deliberazione, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Torino.

~~~~~

(*Seguono:*

- *l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitanano Suppo (4 min.);*

• *l'intervento del Portavoce Zona Omogenea 10 Chivasso (1 min.);*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

### **ATTO N. DEL\_CONS 31**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 14

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - D'Agostino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI CON LE
ATTIVITÀ IN MATERIA DI *STATUS* DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO**

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori della Città Metropolitana di Torino relativi ai permessi, alle spese di viaggio, alla partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalità di cui agli articoli 79, 80, 84 e 85 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Ai fini del presente Regolamento, per Amministratori si intendono il Sindaco Metropolitano e i Consiglieri Metropolitani.

ART. 2

Permessi retribuiti

1. Gli Amministratori hanno diritto di usufruire di permessi, per i quali l'Amministrazione è tenuta al rimborso dei relativi oneri ai datori di lavoro (permessi retribuiti), per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Metropolitano, dell'Organismo di coordinamento - previsto all'art. 16, comma 5, dello Statuto metropolitano -, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, comprensivo del tempo necessario per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento e per il rientro al posto di lavoro.
2. I componenti dell'Organismo di coordinamento e i Presidenti dei Gruppi consiliari hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente comma, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per il Sindaco Metropolitano, per l'espletamento del relativo mandato.
3. La struttura a supporto del Consiglio della Città Metropolitana certifica l'orario di apertura e di chiusura delle sedute degli Organi e Organismi di cui al comma 1, con indicazione dell'effettiva partecipazione di ciascun componente, come risultanti dai

relativi verbali.

4. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi di cui al comma 2 sono dal medesimo dichiarate con cadenza mensile, con le modalità indicate nel successivo art. 9.
5. Le assenze conseguenti ai permessi di cui ai precedenti commi sono retribuite.

ART. 3

Permessi non retribuiti

1. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori della Città Metropolitana di Torino ai sensi dei precedenti articoli hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l'espletamento del relativo mandato.
2. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi di cui al precedente comma 1 sono dal medesimo dichiarate, con cadenza mensile, con le modalità indicate nel successivo art. 9.

ART. 4

Permesso orario

1. Per permesso orario si intende il permesso fruito dall'Amministratore prima o dopo la prestazione dell'attività lavorativa presso la propria sede di lavoro; esso può essere rimborsato al datore di lavoro solo se fruito all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.

ART. 5

Documentazione delle richieste di permessi retribuiti

1. Le assenze dal servizio giustificate ai sensi dell'art. 2 sono retribuite al lavoratore dal rispettivo datore di lavoro. È a carico di questa Amministrazione l'onere del rimborso al datore di lavoro di quanto corrisposto per la fruizione dei permessi previa richiesta dello stesso, corredata della documentazione, come indicato nel successivo art. 9.
2. Eventuali eventi modificativi o estintivi incidenti sugli stati o fatti attestati nella suddetta documentazione dovranno essere tempestivamente comunicati in occasione del loro verificarsi.
3. La richiesta di rimborso degli oneri corrisposti per i permessi fruiti dal dipendente in ragione dell'esercizio del proprio mandato, debitamente sottoscritta dal datore di lavoro, dovrà riportare l'indicazione dell'orario settimanale di lavoro del

dipendente, dell'orario mensile, delle voci retributive e assistenziali.

4. La liquidazione del rimborso è effettuata, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, a cura della struttura a supporto del Consiglio.

ART. 6

Rimborso spese di viaggio

1. Gli Amministratori di cui all'art. 1, comma 2, che risiedono fuori dal territorio del Comune di Torino, in cui ha sede questo Ente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Metropolitan e alle riunioni dell'Organismo di coordinamento, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Gruppi consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici di questa Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili alle esigenze connesse all'esercizio del proprio mandato.
2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma precedente è dovuto per gli spostamenti effettuati tra il luogo di residenza dell'Amministratore e la sede degli uffici della Città Metropolitana di Torino.
Sarà rimborsato il valore effettivo dei titoli di viaggio presentati a rendiconto per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico - treno e autobus linee extraurbane e urbane, con le modalità di cui al successivo art. 9.
3. In alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente comma, al fine di agevolare l'esercizio del mandato degli Amministratori di questo Ente, in considerazione del ruolo di Amministratori svolto presso i rispettivi Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di questa Città Metropolitana e, al contempo, delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, saranno rimborsate, a richiesta dell'interessato, le spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità di cui al successivo comma 6, limitatamente ai casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
4. Ai fini della valutazione della convenienza economica per l'Amministrazione, deve considerarsi correttamente motivata l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente (incidenza dei tempi di viaggio sull'attività lavorativa dell'amministratore e conseguentemente, sul rimborso dovuto al relativo datore di lavoro) o il solo possibile.
5. La liquidazione delle spese di cui al presente articolo, a cura della struttura a supporto del Consiglio, è subordinata alla richiesta scritta dell'interessato, redatta

mediante l'utilizzo dei modelli indicati nel successivo art. 9, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietti del trasporto pubblico, scontrini, ricevute fiscali, biglietti di parcheggio, ecc.).

6. Ferma la valutazione della convenienza economica di cui al precedente comma 4, e tenuto conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio sarà effettuato in misura pari ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro, ivi incluse le eventuali spese di parcheggio.

ART. 7

Rimborso spese per missioni istituzionali

1. Gli Amministratori di cui al presente Regolamento possono richiedere, previa autorizzazione del Sindaco per il Vicesindaco e del Vicesindaco per gli altri Consiglieri, il rimborso delle sole spese di viaggio e di soggiorno per le missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, sia in Italia che all'estero, entro i limiti, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni -Autonomie Locali (v. art. 2 Decreto Ministero dell'interno 4 agosto 2011);
3. Per spese di soggiorno si intendono le spese di pernottamento (alloggio e prima colazione) e le spese di consumazione dei pasti (vitto), quest'ultimi intesi come pranzo e cena. Per il pernottamento, l'Amministratore può alloggiare in alberghi (o altra struttura simile) con classificazione ufficiale fino a quattro stelle.
4. In ogni caso agli Amministratori che si recano in missione per conto della Città Metropolitana di Torino, oltre alle spese di viaggio, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro il limite stabilito dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2011, ovvero:
 - a) Euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) Euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) Euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) Euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km.

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

5. Le misure fissate ai sensi del comma 3 non sono cumulabili.

6. L'Amministrazione, se i tempi lo consentono, può provvedere ad anticipare esclusivamente mediante pagamento diretto delle spese di viaggio e pernottamento, tramite l'economista dell'Ente e previa verifica della congruità della spesa da parte degli uffici a supporto degli Organi Istituzionali, di concerto con l'Economista dell'Ente.
- L'amministratore presenta la richiesta su apposito modello, indicando:
 - il riferimento all'autorizzazione alla missione dalla quale dovranno risultare anche le date di arrivo e partenza;
 - le spese previste per il viaggio;
 - le spese di pernottamento, qualora sia previsto, con l'indicazione della struttura ricettiva in cui intende soggiornare.
7. Gli uffici a supporto degli Organi Politici provvedono ad un'istruttoria preliminare ed al successivo invio di copia della richiesta, debitamente sottoscritta, all'economista dell'Ente che, effettuate le opportune verifiche di congruità, provvede al pagamento dei biglietti di viaggio e del pernottamento nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto ministeriale.
8. L'economista provvede ai pagamenti di cui al comma precedente, esclusivamente, mediante l'utilizzo della carta di credito. In nessun caso è previsto l'utilizzo dei contanti, né il rimborso diretto agli amministratori.
9. Al termine della missione l'Amministratore, può chiedere il rimborso delle ulteriori spese sostenute compilando apposito modulo predisposto. Il rimborso è previsto esclusivamente in presenza della documentazione a comprova della spesa:
 - PASTI ricevute/fatture/scontrini fiscali
 - ALTRO biglietti bus, metropolitana, scontrini, taxi ecc

ART. 8

Tempi di percorrenza

1. I tempi di percorrenza, ai fini del computo della durata dei permessi di cui agli artt. 2 e 3, sono dichiarati con le modalità indicate nel successivo art. 9.

ART. 9

Dichiarazioni, richieste e modulistica

1. Le dichiarazioni e le richieste richiamate nelle disposizioni che precedono sono redatte dagli Amministratori di questo Ente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., avvalendosi di appositi modelli predisposti dagli uffici della struttura a supporto del Consiglio e approvati con Determinazione del Dirigente competente.

ART. 10
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.



VERBALE N. 25 DEL 15.07.2022

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare n. PDEL _ CONS 52 del 04.07.2022, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA’ IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. MODIFICA”.

La CMTO ha trasmesso la proposta di deliberazione consiliare citata in oggetto con l’allegato Regolamento formato da n. 10 articoli.

Dalla proposta di deliberazione si evince che:

-gli Amministratori, per l’espletamento del proprio mandato, possono recarsi fuori dal territorio della Città Metropolitana di Torino, sia in Italia che all’estero; agli stessi spetta il rimborso delle spese viaggio effettivamente sostenute ed il rimborso delle spese di soggiorno nella misura fissata con il DM 4/8/2011 del Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e Finanze;

- il vigente regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di “status” degli amministratori della Città Metropolitana di Torino ed il regolamento per la gestione della cassa economale non prevedono la possibilità di erogare anticipi agli amministratori per spese di missioni istituzionali;

- si rende opportuno prevedere la possibilità che l’Amministrazione anticipi le sole spese di viaggio e soggiorno, per le missioni istituzionali svolte fuori dal territorio della CMTO, mediante pagamento diretto delle stesse tramite l’economista dell’Ente e previa verifica della congruità della spesa;

Vista la modifica del Regolamento all’art. 7 “Rimborso spese per missioni istituzionali”

Preso atto del parere espresso di regolarità tecnico amministrativa e contabile rilasciato dal competente Dirigente;

Il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 52 in data 04.07.2022.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R.Guercio Nuzio, componente.